

Si rammenta il seguente cadenzario elettorale:

ADEMPIMENTO	ENTRO
Nomina della Commissione Elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	Mercoledì 19 ottobre 2022
Comunicazione delle liste elettorali, da parte del Dirigente Scolastico, alla commissione elettorale dell'Istituto, entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	Mercoledì 19 ottobre 2022
Deposito elenchi degli elettori, da parte della Commissione Elettorale, presso la segreteria dell'istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro e non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.	Mercoledì 26 ottobre 2022
VERBALE	
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.	Mercoledì 2 novembre 2022
La commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.	Lunedì 7 novembre 2022
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.	dalle ore 9.00 di mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 12.00 di venerdì 4 novembre 2022
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.	Venerdì 4 novembre 2022
La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste e invita a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione. VERBALE	Lunedì 7 novembre 2022
Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.	Venerdì 11 novembre 2022
Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2	Lunedì 14 novembre 2022

giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.	
L'Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi medesimi.	Entro i successivi due giorni dalla presentazione del ricorso
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.	Martedì 15 novembre 2022

INFORMAZIONI E MODALITA' DI VOTO FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
2. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

PRESENTAZIONE LISTE

1. Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 degli elettori della stessa componente.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo, dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, pertanto il **termine ultimo** è fissato il giorno 05/11/2021.
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

COMPONENTE	CANDIDATI	CANDIDATI	PREFERENZE
	in lista numero massimo	eleggibili numero massimo	numero massimo
DOCENTI	16	8	2
GENITORI	16	8	2
ATA	4	2	2

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

1. Il seggio elettorale sarà costituito in via **Zuara 7**;
2. Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio;
3. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati;
4. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale.

PROPAGANDA ELETTORALE

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi

spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Agli elettori è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

MODALITÀ' DELLE VOTAZIONI

1. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
2. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.
3. E' possibile esprimere **una sola preferenza**.
4. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
5. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria e/o primaria dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
3. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
 - a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
 - b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
4. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
5. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
6. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
7. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
8. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
9. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso la segreteria dell'istituto
10. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, va rimesso subito al seggio n. 1 che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.